
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Tribunale delle imprese, competenza: vanno ricomprese tutte le controversie tra società e amministratori

Nella previsione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, lett. a), secondo cui sono di competenza del tribunale delle imprese i procedimenti relativi a rapporti societari, devono essere ricomprese tutte le controversie che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori senza poter distinguere fra le controversie che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto che la società e l'amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 11.2.2016, n. 2759

...omissis...

Rilevato che:

1. In data 18 giugno 2008 xxxxx. ha ottenuto dal xxxxx nel marzo 2008, quale compenso spettante per la sua attività di amministratore negli ultimi sedici mesi, non era stata poi corrisposta dalla società.
2. La s.p.a. Cartiere E. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo avvalendosi del rito societario ed eccependo la competenza arbitrale, in base all'art. 32 dello Statuto sociale che l'attribuisce per tutte le controversie promosse dagli amministratori nei confronti della società. Nel merito ha eccepito l'insussistenza del diritto al compenso in quanto il L. aveva occultato rilevanti perdite provocate dalla sua attività. La società opponente ha chiesto pertanto la dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto per effetto della clausola che prevede la competenza arbitrale ovvero, nel merito, la

revoche del decreto per l'insussistenza del diritto al compenso conseguente al grave inadempimento degli obblighi assunti quale amministratore, di cui la società opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento, ex artt. 2392 e 2393 c.c., con conseguente condanna del xxx. al risarcimento dei danni.

3. Si è costituito Lxxxxxx. e ha eccepito la tardività dell'opposizione sia se proposta, come sarebbe dovuto avvenire, con il rito del lavoro, sia se proposta, come irrualmente è avvenuto, con il rito societario. Ha inoltre rilevato la inapplicabilità della clausola arbitrale, trattandosi di controversia riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c., e ha contestato nel merito le deduzioni della società xxxxx

4. Il Tribunale di Tolmezzo, con sentenza n. 127/09, ha ritenuto la soggezione della controversia al rito societario, la tempestività dell'opposizione, la applicabilità della clausola arbitrale. Ha dichiarato pertanto la nullità del decreto ingiuntivo e compensato le spese del giudizio.

5. Ha proposto appello Lxxx. ribadendo le precedenti difese.

6. Si è costituita la xxxxxxx e ha eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto la statuizione sulla competenza è impugnabile, a norma dell'art. 819 ter c.p.c., e del richiamo in esso contenuto agli artt. 42 e 43 c.p.c., esclusivamente con regolamento di competenza. Ha chiesto il rigetto dell'appello anche per difetto dei requisiti di specificità.

7. La Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 397/11, ha respinto l'appello compensando le spese processuali. Ha ritenuto la Corte distrettuale triestina che l'impugnazione del L., è da considerarsi soggetta alle ordinarie forme di impugnazione, in quanto la sentenza del Tribunale di Tolmezzo, oltre alla questione relativa alla competenza arbitrale, ha anche deciso la questione pregiudiziale sulla natura della controversia e la ulteriore questione della ammissibilità dell'opposizione. Ha ritenuto inoltre fondate le statuizioni del Tribunale circa l'applicabilità del rito societario, la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la soggezione della controversia alla competenza arbitrale.

8. Ricorre per cassazione Lxxxxx affidandosi a due motivi di impugnazione.

9. Si difende con controricorso e deposita memoria difensiva xxxx

10. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto, anche processuali: D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, lett. a), in relazione alla determinazione che nei rapporti societari rientrano anche le controversie promosse da amministratori che agiscano quali lavoratori parasubordinati ex art. 409 c.p.c., n. 3; art. 34, n. 4, dello stesso decreto legislativo, in relazione all'affermazione che gli atti costitutivi della società possano prevedere che la clausola compromissoria statutaria possa avere ad oggetto anche le controversie promosse dagli amministratori nella veste sopra indicata.

11. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto, anche processuali: L. n. 366 del 2001, art. 12, in riferimento all'art. 806 c.p.c., e art. 409 c.p.c.. Rileva il ricorrente che, in base alle norme citate, deve ritenersi che le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., possono essere decise da arbitri solo se ciò è previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro e che le parti, nel contratto o in atto separato, possano prevedere che le controversie nascenti dal contratto siano decise da arbitri solo se possano formare oggetto di convenzione di arbitrato.

Ritenuto che:

12. Il ricorso è infondato.

13. Quanto al primo motivo, che come si è anticipato si articola in due distinte censure, appare in primo luogo condivisibile quanto affermato dalla recente sentenza di questa Corte (Cass. civ. sezione 6-3 n. 14369 del 9 luglio 2015) e cioè che nella previsione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, lett. a), secondo cui sono di competenza del tribunale delle imprese i procedimenti relativi a rapporti societari, devono essere ricomprese tutte le controversie che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori

senza poter distinguere fra le controversie che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto che la società e l'amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso.

14. Sia la seconda censura, che completa il primo motivo di ricorso, che il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione e sovrapposizione delle questioni giuridiche su cui si fondano. La qualificazione del rapporto fra amministratori e società in termini di subordinazione o parasubordinazione ovvero in termini di prestazione di opera professionale ovvero di rapporto unitario connesso inscindibilmente con l'attività gestoria è stato infatti centrale, ai fini del decidere sulla possibilità per gli statuti sociali di inserire clausole compromissorie relative ai rapporti fra società e amministratori e sulla limitazione della possibilità di affidare agli arbitri la risoluzione delle controversie relative al compenso degli amministratori nella sola ipotesi in cui vi sia una esplicita previsione in tal senso nei contratti o accordi collettivi. La giurisprudenza di questa Corte, e in particolare di questa sezione, è orientata a ritenere esclusa la natura subordinata o para-subordinata di tale rapporto. Così Cass. sez. lavoro n. 2861 del 26 febbraio 2002 ("In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto che lega l'amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato nè rapporto di lavoro subordinato, nè di collaborazione continuata e coordinata, orientando le prestazioni dell'amministratore piuttosto nell'area del lavoro professionale autonomo. Ne consegue che il disposto dell'art. 36 Cost., comma 1, relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ancorchè norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al rapporto di cui si tratta.

E', pertanto, legittima la previsione statutaria di gratuità delle predette funzioni"), Cass. sez. lav. n. 13009 del settembre 2003 ("La qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione"), Cass. civ. sezione 1[^], n. 23557 del 12 settembre 2008 ("Il rapporto di immedesimazione organica fra l'amministratore ed una società di capitali esclude che le funzioni connesse alla carica, siano riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa; ne consegue che in caso di revoca senza giusta causa, per la liquidazione dei relativi danni, deve procedersi secondo i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c., trattandosi di vicenda non equiparabile alla risoluzione di un contratto di lavoro subordinato"), Cass. civ. sezione 1[^], n. 7961 del 1 aprile 2009 ("In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto intercorrente tra la società e l'amministratore, al quale è affidata la gestione sociale, è di immedesimazione organica, e non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo invece essere ascritto all'area del lavoro professionale autonomo; ne consegue che il disposto dell'art. 36 Cost., comma 1, relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, pur costituendo norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al predetto rapporto, per cui è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni"), Cass. civ. sezione 1[^], n. 19714 del 13 novembre 2012 ("Il rapporto tra l'amministratore di una società di capitali e la società medesima va ricondotto nell'ambito di un rapporto professionale autonomo e, quindi, ad esso non si applica l'art. 36 Cost., comma 1, che riguarda il diritto alla retribuzione in senso tecnico, poichè il diverso diritto al compenso professionale dell'amministratore, avendo natura disponibile, può essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di disposizione da parte del suo titolare, nella specie, di rinuncia"), Cass. civ. sezione 1[^], n. 22046 del 17 ottobre 2014 ("I compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti

materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicchè, quand'anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d'opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d'opera, intellettuale o non intellettuale. Ne consegue che, al fine della liquidazione del compenso all'amministratore non determinato dalle parti al momento della nomina, non è consentito alcun riferimento automatico alle tariffe dei dottori commercialisti").

15. Si tratta di una giurisprudenza che deve essere riaffermata in questa sede e che conduce a ritenere ormai superata - se rapportata alla citata interpretazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), in tema di competenza del tribunale delle imprese, e alle modifiche apportate dal legislatore alle disposizioni del codice di rito in materia di arbitrato - l'operatività delle limitazioni alla compromettibilità in arbitri delle controversie relative ai rapporti fra amministratori e società anche se attinenti al compenso dell'amministratore per l'attività gestoria svolta.

16. La giurisprudenza - che ha trovato la sua basilare affermazione nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 10680 del 14 dicembre 1994 - secondo cui la controversia relativa al compenso degli amministratori è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3, non è compatibile con i citati interventi legislativi che, da un lato, hanno nella loro complessità attribuito al tribunale delle imprese la competenza relativa alle controversie in materia di rapporti societari che, come si è detto, coinvolgono amministratori e società rendendo irrilevante la distinzione fra l'attività a rilevanza esterna degli amministratori e il rapporto di natura obbligatoria di questi ultimi con la società. Per altro verso, il venir meno del divieto di arbitrato di cui all'art. 806 c.p.c., per le cause inerenti rapporti di lavoro, e l'introduzione, da parte del legislatore delegato dalla L. n. 366 del 2001, della disciplina finalizzata a prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga degli artt. 806 e 808 c.p.c., per tutte o alcune tra le controversie societarie, rende ormai priva di base normativa la limitazione della ricorribilità agli arbitrati in materia di controversie fra amministratori e società anche se concernenti i profili del rapporto obbligatorio fra società e amministratore e specificamente il diritto degli amministratori al compenso. L'art. 34, comma 4 del decreto delegato (D.Lgs. n. 17 gennaio 2003, n. 5) prevede infatti, con una disposizione generale, che gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola compromissoria abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro. Infine l'art. 806 c.p.c., come novellato dal il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 20, prevede che le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. Deve pertanto ritenersi che, in ogni caso, sia se qualificati come rapporti assimilabili a quelli di lavoro o di prestazione professionale, sia se qualificati come rapporti societari tout court, i rapporti fra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri se tale possibilità è prevista dagli statuti societari.

17. Il ricorso va pertanto respinto.

18. La peculiarità delle questioni trattate caratterizzate da innovazioni legislative e diversi orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.